

Codice A1421A

D.D. 5 agosto 2021, n. 1191

Fondazione Massimo Pellizzari, con sede nel Comune di Valenza (AL). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.



ATTO DD 1191/A1400A/2021

DEL 05/08/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

OGGETTO: Fondazione Massimo Pellizzari, con sede nel Comune di Valenza (AL). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione disposizioni di cui all’ articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l’applicazione della legge”;
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende”;
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 “Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”. Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo”

Precisato che all’art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opera Pia Pellizzari” (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Valenza (AL), trae le sue origini dall’atto di testamento in forma pubblica, datato 24.01.1834, del sacerdote Don Massimo Cordara Pellizzari, e viene eretta in Ente morale con Regio Biglietto del 26.08.1834;

- con istanza datata 03.05.2019, pervenuta a questa Amministrazione in data 09.05.2019, il Presidente dell'I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 04.04.2019, la trasformazione dell'IPAB in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto, la variazione della denominazione da "Opera Pia Pellizzari" a "Fondazione Massimo Pellizzari" e la conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 430.553,56, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

con la suddetta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 04.04.2019 è stato anche approvato l'inventario dei beni dell'ente;

con successiva deliberazione n. 7 del 16.09.2020, pervenuta a questa Amministrazione in data 26.10.2020 è stato riapprovato lo statuto.

A seguito di carteggio e colloqui intercorsi con i competenti uffici regionali, la documentazione inviata con l'istanza, con l'integrazione successiva, è stata parzialmente modificata e integrata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 29.06.2021, pervenuta in data 29.07.2021, con la quale sono stati riapprovati lo statuto e l'inventario.

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di Scuola per l'infanzia e Residenza Assistenziale Flessibile per disabili, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, n. 4338 del 04.02.2021, con la quale il Comune di Valenza è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Valenza.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

IL VICEDIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private

- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

DETERMINA

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;

- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Massimo Pellizzari", con sede nel Comune di Valenza (AL), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 24 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL VICEDIRETTORE

Firmato digitalmente da Livio Tesio

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti

archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. nuovo_statuto_organico.pdf

Allegato 

STATUTO ORGANICO

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE E DURATA

La Fondazione, avente la denominazione “Fondazione Don Massimo Pellizzari”, deriva dalla trasformazione dell’IPAB “Opera Pia Pellizzari” di Valenza operata ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione riconosce i principi ispiratori che le hanno dato vita con lo statuto del 1834 del quale riporta qui di seguito un estratto:

Articolo 2: L’Opera ha un duplice scopo, di istruzione e di beneficenza i provvede sì all’ uno che all’altro colle rendite del patrimonio legato dal Fondatore, ed a favore dei poveri nati e domiciliati in Valenza. o che tengono residenza non interrotta in questa città e territorio da dieci anni almeno.

Articolo 3: Quanto all’istruzione, mercé appositi stanziamenti, mantiene l’Asilo Infantile eretto con Reale Decreto 1° ottobre 1850, e lo amministra a norma di apposito statuto organico. Mantiene pure in apposito locale un asilo o scuola infantile in Monte. frazione del comune di Valenza. (OMISSIS) Concorre, ove l’Amministrazione ne riconosca il bisogno e lo consentano le finanze del Pio Istituto, col Municipio al maggiore sviluppo della pubblica istruzione in paese, senza pregiudizio degli altri servigi cui è obbligata.

Articolo 4: Come istituto di beneficenza, provvede con apposito personale al servizio sanitario dei poveri, che non possono essere accolti in un ospedale, e loro somministra gli alimenti necessari durante la malattia e la convalescenza. Soccorre eziandio, su loro domanda, gli inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti. (OMISSIS) Provvede al ricovero vitalizio o precario nell’Ospedale degli incurabili di Valenza, od in altri più istituti congeneri, i poveri inabili al lavoro, e specialmente dei vecchi e cronici.

La Fondazione non ha scopo di lucro e durante la propria vita non potrà mai distribuire utili o avanzi di gestione, fondi e riserve.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell’ambito della Regione Piemonte.

La sua sede è stabilita in Valenza (AL)

Nell’ambito territoriale della Regione Piemonte, la Fondazione potrà definire sedi operative secondarie.

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

Lo spirito e la prassi della Fondazione trovano origine nell’osservanza dei principi della Costituzione italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale

della persona.

Essa persegue obiettivi di trasparenza, semplificazione e garanzia di qualità, promuove la partecipazione del cittadino perché contribuisca, anche attraverso i propri rappresentanti, all'educazione globale della persona del bambino, al miglioramento della qualità dei servizi alle persone assistite, garantendo la centralità della persona e prestando attenzione ai bisogni di benessere espressi.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei fondatori, dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore. Ad essi l'Ente riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

Nel perseguimento dei propri scopi, la Fondazione assume come principio ispiratore, fondamentale e qualificante, la difesa e la promozione della vita umana e della dignità della persona, specie nelle situazioni di maggiore debolezza.

ART. 3 - SCOPI

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale nei settori educativo, socio-assistenziale e socio sanitario a favore di persone svantaggiate in conformità alla tradizione dell'Ente e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e territoriale.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Scopi fondamentali della Fondazione sono:

- La gestione di opere educative, in particolare ma non limitatamente, la scuola per l'infanzia;
- La gestione di strutture residenziali ed eventualmente Centri Diurni a favore di soggetti portatori di handicap, attraverso attività di vario genere, quali, a titolo esemplificativo, attività di stimolo, orientamento, indirizzo, sostegno familiare, anche al domicilio degli utenti rivolte, sulla base di specifici progetti personalizzati predisposti dagli operatori dell'Ente, al recupero globale della personalità e a favorire la socializzazione di soggetti portatori di handicap;
- la promozione e/o l'organizzazione, diretta od indiretta, sul territorio in cui opera, di ogni altra iniziativa sociale, educativa, socio-assistenziale e socio-sanitaria, a favore di persone disabili, bisognose di tutela e di supporto.

L'attività della Fondazione è diretta in primo luogo a soggetti residenti nel Comune di Valenza, nel territorio provinciale, nel territorio regionale e nazionale.

La Fondazione, per l'attuazione dei programmi finalizzati al raggiungimento degli scopi statuari, favorisce e promuove ogni attività interna od esterna per la formazione e l'aggiornamento dei Soggetti che a titolo professionale o volontario operano nei vari settori della Fondazione.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà e della crescita armonica della persona.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 – ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
3. partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
4. promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;
5. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 – ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento interno o provvedimento specifico.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 6 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

Patrimonio indisponibile costituito da unità immobiliari così identificate al Catasto Urbano del Comune di Valenza:

1)

Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Rendita	Indirizzo	Valore IMU €
VAL/50	2297	2	B/2	U	4606 mc	2854,57	VICOLO DE ROSSI N. 6	419.621,79
VAL/50	2297	3	B/5	U	4980 mc	4115,12	L.GO A.FRANK N.5	604.922,64
VAL/50	716		B/7	U	357 mc	119,84	Via Pellizzari	17.616,48
VAL/50	711	3	B4	U	798 mc	1236,40	Via Pellizzari, 2	181.750,80
VAL/50	2247	2	A/4	6	4,5 vani	267,27	Via Pellizzari, 2	44.901,36
VAL/50	711	1	B/4	U	24645 mc	38.184,22	Via Pellizzari, 2	5.613.083,28
VAL/50	830	18	A/3	3	3 vani	263,39	Vicolo de Rossi, 4	44.249,60

2) mobili, quadri e arredi, anche di particolare pregio artistico o storico, come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;

Patrimonio disponibile costituito:

- dal fondo di cassa della preesistente IPAB, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;
- da quegli altri beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Ai sensi degli artt. 17 e 18 del D.Lgs., 04.5.2001, n. 207 e ss.mm.ii., i beni indisponibili restano

destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e al raggiungimento degli scopi statutari, nonché alla volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

La dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, con contestuale reinvestimento dei proventi così ottenuti nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

ART. 8 – ENTRATE

Le entrate per la gestione della Fondazione sono costituite:

- a. da rette, tariffe e contribuzioni versate da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi, prestazioni ed attività erogati dall'Ente;
- b. dai proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- c. dal reddito del proprio patrimonio;
- d. da ogni altra rendita o contributo di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 9 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D.Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss.mm.ii., anche in materia di regime fiscale - deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economica della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

ART. 10 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente Vicario;
- l'Organo di controllo.

ART. 11 – SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di “Sostenitori”, nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, coloro che hanno ricoperto per almeno un intero mandato la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o della ex IPAB, nonché le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che si sono particolarmente distinte nel campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito alla vita della medesima o della ex IPAB ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Sostenitori sono nominati con deliberazione inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta del Consiglio stesso.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

ART. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CAUSE OSTATIVE ALLA NOMINA E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ'

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, scelti fra persone di specchiata moralità, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati e nominati:

- il Parroco della Parrocchia S. Maria Maggiore di Valenza, quale membro di diritto;
- due dal Sindaco pro tempore del Comune di Valenza;
- due dall'Assemblea dei sostenitori.

Per la nomina dei consiglieri di amministrazione valgono le norme generali in materia di inconfiribilità di incarichi.

I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa, a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente ed in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente uscente, oppure, in subordine dal componente più

anziano di età, ed in caso di sua assenza o impedimento dall'organo di controllo, da effettuarsi entro dieci giorni dalla nomina del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione uscente resta pienamente in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri, il Presidente e il Vice Presidente con funzioni vicarie.

Se nel corso del mandato viene a mancare per qualsiasi motivo un componente, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda, con la massima sollecitudine, alla surrogazione; il nuovo componente durerà in carica per il tempo residuo del mandato e quindi scadrà insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La mancanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio. In tal caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione attiva, con la massima sollecitudine, le procedure per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione, potendo nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Le cariche di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono assunte a titolo gratuito; sono ammessi i rimborsi delle spese documentate sostenute dagli amministratori nell'interesse esclusivo dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile degli amministratori, del segretario, del direttore, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 13 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- approvare il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- nominare, su proposta del Presidente, il Segretario;
- deliberare la nomina dell'Organo di controllo;
- deliberare la nomina del Revisore dei conti, se previsto;

- deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 14 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nella data ed ora stabiliti con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.

La convocazione deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione ovvero inviata mediante mezzi informatici di comunicazione (fax, mail, pec, etc.) o con altro strumento idoneo a comprovarne la ricezione, almeno sette giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche con un preavviso ridotto a due giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 – DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VERBALIZZAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei suoi

componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo i casi in cui sono previste maggioranze qualificate.

Agli effetti della validità delle decisioni non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione.

Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

A parità di voti, il voto del Presidente è prevalente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie, lo scioglimento anticipato dell'Ente nonché quelle di dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Il Segretario della Fondazione provvede alla stesura del verbale di seduta ed alla registrazione delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario, tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti designato da chi presiede la seduta.

Il verbale dell'adunanza è firmato dal Presidente e dal Segretario ed è custodito presso la sede della Fondazione

ART. 16 – ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera o altro mezzo idoneo, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione, che potrà avere luogo anche il giorno seguente la prima convocazione, essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- Nominare due componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- Esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio
- Esprimere e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;
- Formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Fondazione.

ART. 17 – PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della stessa di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrivere i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;

- firmare la corrispondenza, gli atti d'ufficio e curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- indicare al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario;
- assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti. In mancanza di quest'ultimo le funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano di età

ART. 18 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 – SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente al di fuori dei propri componenti.

Egli, oltre a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, provvede a sovrintendere alla gestione amministrativa e contabile della stessa e a svolgere i compiti che saranno espressamente definiti nel Regolamento di cui al precedente articolo.

ART. 20 – DIRETTORE

Al Direttore sono affidati i compiti di organizzazione generale delle attività della struttura nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti, ed in ogni caso le funzioni previste dalla specifica normativa regionale, tempo per tempo vigente.

Il Direttore svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento e

senza diritto di voto.

Le funzioni di direttore possono essere svolte dal Segretario

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, oppure per scelta del Consiglio di Amministrazione tramite selezione pubblica, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii., qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Ai componenti l'Organo di controllo è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 22 – REVISORE DEI CONTI

Il Consiglio di Amministrazione per il controllo legale dei conti nomina, un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Consiglio di Amministrazione può affidare i compiti del Revisore dei Conti all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tanto quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli art. 2403 e segg. del Codice Civile.

Al Revisore è corrisposto un compenso fissato dal Consiglio nei limiti della tariffa professionale e di quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 23 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C.

In caso di estinzione, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Valenza o al Comune di Valenza, o ad altro ente assimilabile per legge sul territorio regionale, con il vincolo essenziale di svolgimento di attività in ambito socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione dovrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 24 – CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

= ~ = ~ = ~ =